



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.12.2007
COM(2007) 822 definitivo

2007/0282 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

**Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo
Terza parte**

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

**Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo
Terza parte**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l'articolo 67,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁵ è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (2) In ottemperanza alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁶ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la nuova procedura sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
- (3) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda, che hanno partecipato all'adozione e all'applicazione degli atti modificati dal presente regolamento, partecipano alla sua adozione e alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in tale Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Gli atti elencati nell'allegato sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 3

Le disposizioni degli atti ripresi in allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁶ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

1. REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 2000, CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE⁷

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 44/2001, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare i modelli standard riportati negli allegati o di apportarvi modifiche tecniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 44/2001, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 44/2001 è così modificato:

(1) L'articolo 74, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 75, paragrafo 2.”

(2) L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

“Articolo 75

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.”

2. REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 28 MAGGIO 2001, RELATIVO ALLA COOPERAZIONE FRA LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DEGLI STATI MEMBRI NEL SETTORE DELL'ASSUNZIONE DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE⁸

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di aggiornare i formulari standard che figurano in allegato o di apportarvi modificazioni tecniche. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1206/2001 del

⁷ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁸ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

Consiglio, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

(1) L'articolo 19, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'aggiornamento e l'introduzione di modificazioni tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 2.”

(2) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.”

3. REGOLAMENTO (CE) N. 343/2003 DEL CONSIGLIO, DEL 18 FEBBRAIO 2003, CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA D'ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO⁹

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 343/2003, è opportuno in particolare conferire alla Commissione la facoltà di adottare le condizioni e le procedure relative all'applicazione della clausola umanitaria, nonché i criteri necessari per l'esecuzione dei trasferimenti. Trattandosi di misure di portata generale intese ad integrare il regolamento (CE) n. 343/2003 con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 343/2003 è così modificato:

(1) L'articolo 15, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le condizioni e procedure d'applicazione del presente articolo, ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente

⁹ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.”

(2) L'articolo 19, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.”

(3) L'articolo 20, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.”

(4) L'articolo 27, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.”

4. REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 APRILE 2004, CHE ISTITUISCE IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI¹⁰

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di modificare i modelli di certificato contenuti negli allegati. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 805/2004, esse vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:

(1) Gli articoli 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 31

Modifiche agli allegati

La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono

¹⁰ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6 e GU L 321M del 21.11.2006, pag. 145.

adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 2.”

Articolo 32

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.”